

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BARENGHI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) SPAGNOL	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) CATTALANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIAN LUCA GRECO

Seduta del 26/10/2023

FATTO

Dopo aver invano esperito il reclamo in data 16/03/2023, riscontrato negativamente dall'intermediario in data 02/05/2023, con il ricorso all'ABF la parte ricorrente ha riferito di aver stipulato in data 27/04/2018 un contratto di prestito contro cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente dopo il pagamento di 49 rate.

Ha quindi chiesto:

in via principale:

- il rimborso degli oneri non maturati in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento per complessivi € 2.508,67 (somma *"da intendersi salvo errori ed omissioni, al lordo di quanto già eventualmente riconosciuto, da considerarsi come acconto del maggior importo richiesto"*) di cui:
 - € 591,67 a titolo di "Spese Istruttoria";
 - € 1.917,00 a titolo di "Commissioni Intermediazione Creditizia";
- la restituzione della commissione di estinzione applicata pari ad € 185,53.

In via subordinata:

ferma l'applicazione del criterio pro-rata per i costi ritenuti recurring e gli oneri assicurativi (secondo il consolidato orientamento ABF), il rimborso di commissioni e/o costi ritenuti up front con il criterio della curva degli interessi (Coll. Coordinamento 26525/2019).

In ogni caso:

- la restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza;
- la corresponsione degli interessi legali dalla data del reclamo e il ristoro delle spese legali, quantificate in € 200,00;
- la refusione del contributo di € 20,00 relativo alle spese per la procedura;

Nelle controdeduzioni, l'intermediario, dopo aver confermato l'estinzione anticipata del finanziamento in controversia, ha affermato quanto segue:

- il finanziamento della ricorrente è stato correttamente estinto secondo le pattuizioni contrattuali a suo tempo sottoscritte e accettate dalla ricorrente senza che potesse trovare applicazione l'orientamento della sentenza della CGUE "Lexitor";
- al momento della conclusione del contratto è stata stipulata la relativa polizza assicurativa il cui premio è stato pagato direttamente dalla resistente;
- le spese di istruttoria e le commissioni di distribuzione, trattandosi di costi di terzi, non rientrano nella definizione di costo totale del credito e il relativo importo è stato versato all'intermediario del credito;
- con l'esecuzione del pagamento del debito di cui al conteggio estintivo, la ricorrente ha accettato di definire l'estinzione del finanziamento mediante il versamento della somma calcolata sulla base del documento SECCI, rinunciando ad ogni altra pretesa;
- i principi della sentenza della CGUE Unicredit Bank Austria C-555 del 9 febbraio 2023 - secondo cui ai fini della riduzione del costo totale del credito non si possono includere i costi relativi a prestazione già eseguite al momento del rimborso anticipato - possono essere applicati pienamente anche alla presente fattispecie in esame, come già recepito da un precedente di giustizia ordinario.

L'intermediario convenuto ha pertanto chiesto l'inammissibilità o comunque il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La materia oggetto di controversia è regolata dall'art. 125-*sexies* del TUB, nel testo introdotto dal d.lgs. 13 agosto 2010 n. 141, di recepimento la Direttiva 2008/48/CE sui contratti di credito ai consumatori.

L'applicazione della norma indicata è disposta dall'art. 11-*octies* del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto Sostegni-*bis*), convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021 n. 106, che: a) per i contratti stipulati a partire dal 25 luglio 2021 (data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto), ha stabilito inequivocabilmente il diritto del consumatore, che rimborsi anticipatamente il finanziamento, "alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte"; b) per i contratti stipulati in data antecedente al 25 luglio 2021, ha previsto al secondo comma l'operatività delle disposizioni dell'articolo 125-*sexies* del TUB vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti.

Il secondo comma dell'art. 11-*octies* del D.L. 73/2021 recava originariamente anche un richiamo all'applicazione della normativa secondaria contenuta nelle Disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti, ma tale richiamo è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Consulta con sentenza n. 263/2022, per rimuovere *"l'attrito con i vincoli imposti dall'adesione dell'Italia all'Unione europea"*.

L'art. 11-*octies*, comma 2, del D.L. 73/2021 è stato infine modificato dall'art. 27 del D.L. 10 agosto 2023, n. 104 (c.d. decreto *Omnibus*), convertito con L. 9 ottobre 2023, n. 136 (entrata in vigore in data 10 ottobre 2023), che contiene un esplicito riferimento al "rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia

dell'Unione europea". Viene così richiamato l'art. 16 della citata Direttiva 2008/48/CE, che, secondo la Corte di Giustizia dell'Unione europea (sentenza dell'11 settembre 2019, causa C-383/18, c.d. sentenza Lexitor) "*deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore*".

Dunque, anche la precedente formulazione dell'art. 125-sexies TUB, applicabile ai contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 73/2021, come nel caso in esame, deve essere interpretata in senso conforme alla sentenza Lexitor, come già osservato dal Collegio di coordinamento con decisione n. 26525 del 17 dicembre 2019. D'altra parte la Corte costituzionale, con la richiamata sentenza n. 263/2022, ha fornito le medesime indicazioni citando il Collegio di coordinamento dell'ABF. Alla luce del complesso quadro normativo sopra ricostruito, secondo l'orientamento condiviso dai Collegi in caso di estinzione anticipata di un prestito contro cessione del quinto dello stipendio/pensione e operazioni assimilate, al cliente compete il rimborso di tutti i costi applicati al finanziamento secondo i seguenti criteri (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso):

- criterio proporzionale lineare per i costi *recurring*, ovvero i costi che remunerano attività destinate a svolgersi nel corso del rapporto;
- criterio di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (cd. curva degli interessi) per i costi *upfront*, ovvero i costi che remunerano attività riguardanti la fase delle trattative e della formazione del contratto.

Rilevato che la documentazione versata in atti dimostra che il prestito è stato estinto dopo 49 rate sulle 120 complessive, il Collegio esamina le evidenze contrattuali classificando come segue le commissioni, anche sulla base degli orientamenti condivisi dei Collegi:

- "spese di istruttoria": *upfront*;

- "costi di intermediazione": *upfront*.

Sulla scorta delle posizioni condivise dai Collegi ABF in seguito alla sentenza n. 263/2022 della Corte Costituzionale, sulla base alla qualificazione delle voci di costo del contratto sopra riportata, si ottiene il seguente risultato:

Durata del prestito in anni	10	Tasso di interesse annuale	4,72%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	59,17%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	37,39%

rate pagate	49	rate residue	71	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Spese di istruttoria				1.000,00	Upfront	37,39%	373,91		373,91
Costi di intermediazione				3.240,00	Upfront	37,39%	1.211,47		1.211,47
Totale				4.240,00					1.585,38

Campi da valorizzare	
Campi calcolati	

L'importo come sopra calcolato (€ 1.585,38) non coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrente (€ 2.508,67), la quale ha applicato il criterio del *pro rata temporis* a tutte le voci di costo.

La ricorrente chiede inoltre il rimborso della commissione di estinzione anticipata, per ulteriori € 185,53. Sul punto si richiama l'art. 125-sexies TUB, nella sua formulazione applicabile *ratione temporis*, in base al quale qualora un credito venga anticipatamente rimborsato dal consumatore *“il finanziatore ha diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito. L'indennizzo non può superare l'1 per cento dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore a un anno...”*. Nel caso in esame la norma non appare violata, né ricorre alcuna delle ipotesi di esclusione dell'indennizzo stabilite nel medesimo articolo; la parte ricorrente non esplicita a che titolo l'indennizzo versato sarebbe illegittimo e pertanto da rimborsarsi non fornendo in merito evidenze per cui la sua applicazione sia priva di oggettiva giustificazione, requisito imposto dalla norma (Cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 5909/2020). Peraltro, parte ricorrente ha domandato soltanto la restituzione integrale delle commissioni di estinzione e non anche l'eventuale rideterminazione dell'indennizzo alla luce dei principi statuiti dal Collegio di coordinamento con la decisione n. 11679/2021. Ciò posto, il ricorso sul punto non può essere accolto.

Si rileva che la parte ricorrente non ha fornito altresì evidenze con riferimento alla richiesta di rimborso di rate trattenute in eccesso, rendendo non accoglibile la domanda di rimborso delle “quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza”, in quanto formulata in termini generici e comunque priva di prova (Cfr. Collegio di Napoli, decisione n. 13699/2022, Collegio di Torino, decisione n. 12922/2020 e, in generale, decisione n. 7716/2017 del Collegio di coordinamento).

Infine, il Collegio non accoglie la domanda di ristoro delle spese legali data la serialità del contenzioso in esame, sulla base delle posizioni condivise dai Collegi ABF.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.585,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA